

Regolamento di disciplina

(Approvato dal Consiglio d'Istituto nella riunione del 3.11.2011)

Articolo 1 - Caratteri e finalità del regolamento di disciplina

Il presente regolamento si propone di contribuire a determinare un corretto e sereno svolgimento della vita dell'Istituto, in tutte le sue articolazioni didattiche e sociali.

Lo scopo primario è, pertanto, quello di rendere possibile e favorire, l'instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica, studenti, docenti e personale ATA.

Alla luce di tali considerazioni, i provvedimenti disciplinari posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendendo a sviluppare e rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità. Il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l'indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza.

Il regolamento è in attuazione del DPR 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti" così come modificato dal DPR 23512007.

Articolo 2 - Doveri

I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che prefigurano un mancato rispetto, da parte degli studenti, dei doveri fissati dall' art. 3 del citato statuto che si riportano integralmente:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 3 - Mancanze disciplinari e sanzioni

Con riferimento ai doveri fissati dallo Statuto delle Studentesse e Studenti, vengono individuati i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari e le sanzioni conseguenti.

Le sanzioni sono graduate in rapporto alla gravità delle mancanze.

1. Si configurano come mancanze lievi:

- a) presentarsi occasionalmente alle lezioni in ritardo
- b) non giustificare tempestivamente assenze/ritardi
- c) disturbare lo svolgimento della lezione o assumere atteggiamenti di palese disinteresse
- d) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti (spingere, urlare, ritardare il rientro in aula ...)
- e) presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato all'ambiente
- f) usare in maniera impropria sussidi e attrezzature scolastiche o laboratori
- g) lasciare acceso il cellulare

Sanzione per le mancanze lievi: Richiamo orale o richiamo scritto sul registro di classe da parte del docente.

2. Si configurano come mancanze gravi:

- a) reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto 1
- b) fumare all'interno dei locali dell'istituto
- c) fare uso di bevande alcoliche
- d) frequentare irregolarmente le lezioni usando le assenze in maniera strategica
- e) utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione
- f) falsificare firme su libretti o compiti al fine di non rendere possibile la comunicazione scuola-famiglia
- g) mancare di rispetto con parole, bestemmie o atteggiamenti scorretti, ai compagni, al personale docente e non docente
- h) sporcare o danneggiare pareti, arredi, attrezzature didattiche o di laboratorio per negligenza o distrazione
- i) non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza.

Sanzione per le mancanze gravi: Contestazione dell'infrazione da parte del docente, annotazione sul registro di classe e notifica scritta alla famiglia con acquisizione di firma del genitore. Il coordinatore di classe, laddove ravvisi la necessità, può convocare i genitori e informare il Dirigente.

Nel caso dell'uso del cellulare, è previsto il ritiro dello stesso e consegna in Presidenza perché venga restituito a un genitore.

Se l'uso del telefono cellulare è finalizzato alla copiatura, il fatto comporta l'annullamento della prova e una valutazione negativa della prova stessa con annotazione sul registro di classe.

Il danneggiamento alle cose può comportare la rifusione in solido del danno.

3. Si configurano come mancanze molto gravi:

- a) reiterare i comportamenti di cui al punto 2
- b) insultare, umiliare i compagni, venire alle mani: costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste
- c) mancare gravemente di rispetto offendendo la dignità e la professionalità dei docenti, degli operatori scolastici, del Dirigente scolastico
- d) falsificare o manomettere documenti scolastici quali compiti, voti, atti amministrativi

- e) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati senza rispettare i diritti e le libertà delle persone fatte oggetto di ripresa in palese violazione della privacy
- f) sottrarre beni e materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica
- g) compiere atti di vandalismo su cose
- h) compiere atti che possono mettere in pericolo l'incolumità propria e altrui in contrasto con
- i) le disposizioni sulla sicurezza
- j) introdurre in ambienti scolastici oggetti o armi atti ad offendere
- k) fare uso o essere in possesso di sostanze stupefacenti
- l) disattendere durante i viaggi d'istruzione o soggiorni di studio all'estero le disposizioni impartite creando situazioni di pericolo o di disagio agli altri componenti il gruppo.

Sanzione per mancanze molto gravi: sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni a seconda del livello di gravità. Decisione del Consiglio di classe secondo la procedura prevista.

3. Si configurano come mancanze di particolare gravità anche con possibile rilievo penale:
- a) compiere veri e propri reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o creano pericolo per l'incolumità delle persone
 - b) compiere atti di violenza grave o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale
 - c) spacciare sostanze stupefacenti all'interno o negli spazi adiacenti all'Istituto
 - d) compiere in generale atti che si configurano come reati verso le persone e il patrimonio quando non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità scolastica.

Sanzione per mancanze di particolare gravità: allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a giorni 15 o fino al termine dell'anno scolastico. Decisione del Consiglio d'Istituto secondo la procedura prevista. Le violazioni che costituiscono reato sono oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria.

Articolo 4 - Le garanzie per gli studenti

- a. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- b. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- c. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
- d. In caso di allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica, la scuola assicura un continuo contatto con lo studente.

Articolo 5 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura di un Organo collegiale: procedura

Nel caso in cui le mancanze disciplinari siano molto gravi e compatibili con una sospensione dalle lezioni, il docente informa il Dirigente per l'avvio della procedura di sospensione, fornendo una descrizione precisa sui fatti da contestare.

Il Dirigente dopo aver ascoltato lo studente anche in contraddittorio con il docente e dopo aver informato i genitori, qualora ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, convoca il Consiglio di classe o, nei casi previsti, il Consiglio d'Istituto.

Nel caso fossero coinvolti altri studenti in qualità di parti lese o di testimoni, vanno informati dell'avvio del procedimento ed eventualmente sentiti.

L'organo collegiale nelle sue diverse componenti viene convocato entro cinque giorni dal contraddittorio.

Lo studente può chiedere di essere ascoltato, insieme ai genitori, dal Consiglio di classe (componente docenti) in avvio di seduta e inoltre può dichiarare la volontà di commutare la sanzione in servizio a favore della comunità scolastica.

La deliberazione viene assunta dal Consiglio di classe, con apposita motivazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Nel caso la competenza sia del Consiglio d'Istituto, la convocazione avviene sempre entro 5 giorni dall'accertamento della responsabilità, con possibilità per lo studente e i genitori di chiedere di essere ascoltati in apertura di seduta.

La deliberazione viene assunta dal Consiglio d'Istituto, con apposita motivazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Articolo 6 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dello studente o di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola.

La notificazione alla famiglia diventa elemento formale della sanzione disciplinare.

L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento.

Articolo 7 - Organi di garanzia

1. È istituita, a livello d'Istituto, la Commissione di garanzia formata da: il Dirigente Scolastico che la presiede
un docente
un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori.
2. Il docente è designato, insieme ad un membro supplente, dal Consiglio d'Istituto su proposta del collegio dei docenti; il rappresentante degli studenti e dei genitori, insieme ad un membro supplente, è eletto dalle rispettive assemblee degli studenti e dei genitori rappresentanti di classe.
3. L'organo di garanzia è legittimamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza. Non è ammessa l'astensione: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. La Commissione di garanzia dura in carica due anni scolastici.
5. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque abbia interesse, contro la violazione dei dispositivi di legge e relativi regolamenti, dopo aver sentito il parere vincolante dell'organo di garanzia regionale istituito a sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 21.11.2007 n. 235.